ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 88/388/CEE E N. 91/71/CEE RELATIVE AGLI AROMI DESTINATI AD ESSERE IMPIEGATI NEI PRODOTTI ALIMENTARI ED AI MATERIALI DI BASE PER LA LORO PREPARAZIONE

Art. 9

Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale

Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni:

a) il termine "aroma" o una denominazione piu' specifica o una descrizione dell'aroma;

b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un riferimento piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato;

c) il termine minimo di conservazione;

d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta l'uso appropriato dell'aroma;

f) la quantita' netta;

g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita';

h) una indicazione che consenta di identificare il lotto;

i) nel caso di una miscela di uno o piu' aromi con altre sostanze l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:

1) dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente alla lettera a);

2) dei nomi di ciascuna sostanza o materia o del numero di identificazione CEE. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), o le preparazioni aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera c), o entrambe. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un significato sensibilmente equivalente puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a

partire dall'alimento o dalla fonte di aromi considerati. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, non più in vigore dal 23 aprile 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-107-1992/art-9-etichettatura-degli-aromi-destinati-al-consumatore-finale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it